

P.Q.M.

La Commissione, sospesa ogni definitiva pronuncia, invita la Poste Italiane S.p.A. a fornire, entro il termine di quindici giorni, i dati sopra specificati.

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale Previdenza dei Dipendenti delle Amministrazioni pubbliche

Fatto

Il dott. ha presentato all'Istituto Nazionale Previdenza dei Dipendenti delle Amministrazioni pubbliche istanza, datata 5.6.2006, con la quale, premesso di aver richiesto con due distinte domande di poter transitare nei ruoli del personale dirigente dell'INPDAP e di essere venuto a conoscenza che l'INPDAP stesso avrebbe inquadrato in detti ruoli la dott.ssa, segretario generale di fascia B, ha chiesto l'accesso "ai documenti richiesti con istanza pervenuta all'INPDAP in data 12.6.2006 afferenti il presunto inquadramento nei propri ruoli del personale con qualifica dirigenziale della dott.ssa, nonché degli altri documenti che dovessero essere richiesti in seguito per la tutela della propria posizione giuridica di aspirante alla mobilità presso il prefato Istituto".

L'INPDAP non ha risposto all'istanza e, formatosi il silenzio-rigetto, il dott. ha proposto ricorso a questa Commissione insistendo per l'accoglimento dell'istanza per i motivi nella stessa indicati.

Diritto

In via preliminare si rileva che dall'istanza di accesso risulta la presenza di una controinteressata, la D.ssa

E' necessario quindi comunicare il ricorso alla suddetta controinteressata, per consentire ad essa di presentare a questa Commissione, nei successivi quindici giorni, le sue eventuali controdeduzioni.

PQM

La Commissione, sospesa ogni definitiva pronuncia, invita, pertanto, l'INPDAP a provvedere alla suddetta comunicazione con le modalità suindicate.

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero della pubblica istruzione

Fatto

Il Sig. dipendente del Ministero della pubblica istruzione, con istanza di accesso ai documenti amministrativi in data 9 maggio 2006 ha chiesto all'amministrazione resistente di accedere al provvedimento di trasferimento ad efficacia differita emesso dal Ministero nei suoi confronti.

In precedenza, in data 5 aprile 2006, l'amministrazione aveva sinteticamente comunicato la volontà di procedere al trasferimento del dipendente odierno ricorrente in una nota in cui, tuttavia, era riportato il contenuto del provvedimento non nella sua intera estensione.

Il ricorrente, con la citata richiesta del 9 maggio, ha chiesto pertanto al Ministero dell'istruzione copia integrale del provvedimento di trasferimento, senza ricevere risposta alcuna dall'amministrazione destinataria dell'istanza.

Avverso tale provvedimento il Sig. ha presentato in data 3 luglio 2006 ricorso a questa Commissione, deducendo l'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione e rilevando la sussistenza di un interesse qualificato all'accesso anche in virtù di una controversia pendente dinanzi al giudice del lavoro di avente ad oggetto l'accertamento del diritto al trasferimento e rispetto alla quale l'accesso è, a giudizio dell'odierno ricorrente, da considerarsi strumentale.

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato. La ratio del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto

interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Il diritto di accesso, inoltre, è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore in re ipsa, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti al procedimento cui si sia preso parte.

Nel caso in esame, non è dubbia la natura endoprocedimentale della richiesta di accesso, atteso che il provvedimento di cui si chiede di conoscere il contenuto, afferisce direttamente alla sfera giuridico-soggettiva dell'odierno ricorrente, e non è, quindi, del pari in discussione la titolarità del diritto in capo al Sig.di prendere visione ed estrarre copia integrale del provvedimento emesso nei suoi confronti. Quanto alla possibilità di inviare via telefax i documenti oggetto della richiesta di accesso, di cui il ricorrente fa menzione nel ricorso, si rileva che tale possibilità non è prevista se non in casi particolari in cui il richiedente compri l'impossibilità seria ed oggettiva di recarsi presso gli uffici dell'amministrazione per esercitare il diritto di accesso; viceversa sarà onere dell'avente diritto recarsi presso gli uffici dell'amministrazione negli orari e nei giorni da questa indicati, per prendere visione ed estrarre copia del documento richiesto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorrente: Società Srl

contro

Amministrazione resistente: Azienda Trasporti Milanesi (ATM) S.p.a.

e nei confronti di

Società S.p.a.

Fatto

Con contratto di appalto del 10 settembre 2002 l'amministrazione resistente affidava alla società appaltatricei lavori per la realizzazione di un deposito tranviario da effettuarsi nell'area sita in Milano,

Con successivo contratto del 16 settembre 2002, gli stessi lavori venivano subappaltati dalla società all'odierna ricorrente, previa autorizzazione della stazione appaltante, rilasciata in data 2 settembre 2002. Al fine di procedere alla verifica dei rapporti economici e giuridici intrattenuti con la società subappaltante, la ricorrente inviava richiesta formale di accesso all'amministrazione resistente in data 6 giugno 2006, chiedendo diversi documenti a giudizio della ricorrente, funzionali all'acquisizione di dati utili alla verifica di cui sopra.

Con provvedimento del successivo 14 giugno 2006, l'ATM S.p.a. negava il richiesto accesso, motivando il rifiuto in base all'assenza di un rapporto giuridico tra la richiedenteSrl e l'amministrazione, e invitando, al contempo, ad indirizzare la richiesta direttamente alla ditta subappaltante.

Avverso tale provvedimento di diniego la societàSrl ha presentato in data 27 luglio 2006, ricorso a questa Commissione, rilevando l'illegittimità del provvedimento impugnato sotto più profili e chiedendo il riconoscimento del proprio diritto di accedere ai documenti richiesti all'amministrazione resistente.

In particolare, l'odierna ricorrente lamenta l'eccesso di potere del provvedimento impugnato per travisamento dei fatti e la violazione degli articoli 22, 23 e 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241,

in materia di accesso ai documenti amministrativi, sostenendo, al contrario di quanto ritenuto dalla ATM S.p.A., la propria legittimazione a richiedere i documenti oggetto dell'istanza di accesso, la legittimazione passiva della stazione appaltante e l'assenza di limiti, quanto alle categorie di documenti richiesti, previsti dall'articolo 24, l. n. 241/1990 e dall'art. 10 d.P.R. n. 184/2006.

Diritto

Nel merito, il ricorso è fondato. La ratio del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'agire pubblico. Tali finalità operano anche quando la richiesta di accesso sia rivolta a un soggetto avente veste formalmente privatistica, ma nella sostanza svolgente attività qualificata da un'inerenza oggettiva ad interessi pubblici.

La questione giuridica sottostante il ricorso presentato dalla Srl, concerne l'accessibilità agli atti di diritto privato della pubblica amministrazione o di un concessionario di pubblico servizio. Sul punto la giurisprudenza amministrativa, in diverse decisioni, ha optato per la soluzione dell'accessibilità dei documenti richiesti, indipendentemente dal loro regime giuridico formale (privatistico o pubblicistico), purché essi accedano ad un'attività che, nella sua essenza, costituisca cura concreta di interessi della collettività (tra le altre, Cons. Stato, Ad. Plen., 22 aprile 1999, nn. 4 e 5). L'orientamento appena riportato è stato di recente confermato dall'Adunanza Plenaria del supremo organo della giustizia amministrativa n. 5 del 2005, decisione, per altro, richiamata nell'atto introduttivo anche dall'odierna ricorrente, in cui si afferma che in capo all'ente pubblico economico privatizzato permangono gli stessi obblighi pubblicistici sussistenti prima del processo di privatizzazione.

A ciò si aggiunga che, ormai, anche a seguito della riforma della l. n. 241/90 operata dalla legge n. 15/2005, il concetto di "pubblica amministrazione" è decisamente ampio e tale da ricomprendere al suo interno anche i "soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario" (art. 22, comma 1, lettera e).

Nel caso di specie, e per le esposte considerazioni, non v'è dubbio che la Spa ATM di Milano sia, nella sua veste di concessionario di pubblico servizio, soggetto nei cui confronti

possono legittimamente essere avanzate richieste di accesso ai sensi della normativa contenuta nella legge n. 241/1990, così come non è a dubitarsi della rilevanza pubblicistica del procedimento per l'affidamento in appalto in ordine alla realizzazione di opere di pubblico interesse come quelle affidate dall'ATM alla Soc. e successivamente subappaltate all'odierna ricorrente.

Le ragioni del diniego opposte dall'amministrazione resistente appaiono prive di giuridico fondamento, atteso che l'assenza di un rapporto giuridico tra la Srl e la stazione appaltante, posta a base del diniego, non rileva ai fini dell'applicazione della normativa contenuta negli articoli 22 e seguenti della l. n. 241/1990. Per essa, invero, è sufficiente che sussista un interesse qualificato all'accesso, fornito dei caratteri dell'attualità, personalità e concretezza e ciò a prescindere anche dalla "pendenza di un qualsivoglia procedimento amministrativo, essendo piuttosto sufficiente che l'amministrazione destinataria della richiesta detenga stabilmente i documenti oggetto dell'istanza.

Si rileva, inoltre, che l'ATM Spa non contesta la richiesta sul piano della natura dei documenti richiesti, problema sul quale, pertanto, questa Commissione non è chiamata a pronunciarsi, limitandosi a sollevare l'assenza di rapporti giuridici con la ricorrente e invitandola a rivolgersi alla ditta subappaltante.

Per i suesposti motivi, viceversa, questa Commissione ritiene illegittimo il diniego e la società ricorrente è legittimata a prendere visione dei documenti richiesti

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

Roma,

IL PRESIDENTE

Ricorrente: Sig.....

Contro

Amministrazione resistente: Azienda sanitaria locale.....

Fatto

Il dott., ha presentato, in data 24 aprile 2006, al Direttore sanitario della Asl, una richiesta di accesso avente ad oggetto:

- 1. la delibera 1/c del 9 gennaio 2003;*
- 2. eventuali atti successivi alla predetta delibera con i quali si è disposto il pagamento, a favore di altri medici dipendenti della stessa Asl, di somme a titolo di retribuzione di posizione e di risultato per gli anni 1996 e 1997;*
- 3. le proposte di transazione effettuate nei confronti dei medici creditori nei confronti della Asl degli emolumenti non pagati, e la disponibilità a tali proposte manifestata dagli stessi sanitari.*

Specifica l'istante nella nota di avere rivestito la qualifica di primario f.f. del reparto di Ortopedia e Traumatologia presso l'Ospedale civile per l'anno 1996, e di non avere ricevuto la liquidazione della retribuzione di posizione e di risultato per il suddetto anno.

La Asl debitrice, e l'istante, creditore, sono arrivati ad una transazione, nel dicembre 2003, in base alla quale la Asl si impegnavano a liquidare gli emolumenti per l'anno 1996, mentre l'istante ha rinunciato a far valere ogni ulteriore richiesta, per l'anno 1997, relativa agli interessi, alla rivalutazione monetaria ed alle eventuali spese legali sostenute.

Tuttavia, nonostante l'assunzione del reciproco impegno, l'amministrazione non ha proceduto al pagamento di quanto concordato. Pertanto, l'istante, al fine di tutelare la propria posizione giuridica, ha chiesto all'amministrazione di potere accedere ai documenti precedentemente indicati. In conseguenza dello scadere del termine di trenta giorni, a seguito del quale si è formato il silenzio rigetto dell'amministrazione, il sig. ha presentato, in data 22 giugno, ricorso alla scrivente Commissione per l'accesso ai sensi dell'art. 25, l. n. 241 del 1990, chiedendo alla Commissione di riesaminare la richiesta di accesso e di ordinare alla Asl l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Il d.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006, stabilisce che il ricorso debba essere notificato ai controinteressati, secondo le modalità di cui all'art. 3 del d.P.R. medesimo, al fine di consentire a questi ultimi di esercitare il proprio diritto di difesa. Nel caso in esame il ricorrente non ha provveduto all'adempimento di tale onere nei confronti degli altri medici creditori dell'Azienda.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, considerato che dall'esame degli atti emerge la presenza di controinteressati, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, dispone che l'ufficio notifichi ad essi il ricorso

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorrenti: Sig.....

contro

Amministrazione resistente: *Comando Carabinieri per la Tutela della Salute –*

Fatto

Il Luogotenente, in servizio effettivo al N.A.S. Carabinieri dicon funzioni di comandante, con nota del 6 giugno 2006, ha chiesto al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute di potere avere l'accesso al "file informatico formato, relativo alla documentazione caratteristica sottoscritta in data 5 giugno 2006", asserendo una pretesa tutela dei propri diritti, poiché le note contenute nello stesso file avrebbero avuto "una differente parvenza, nella forma e nei contenuti, rispetto alle precedenti".

A tale istanza, in data 4 luglio 2006, faceva riscontro una nota del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, a firma del Comandante, con la quale si esplicavano le ragioni per le quali la stessa istanza non trovava accoglimento.

Pertanto, il Luogotenente ha presentato, in data 20 luglio 2006, ricorso ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di ordinare al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute il rilascio del file informatico richiesto.

Diritto

Il ricorso nel merito è infondato.

Preliminarmente, si osserva che il documento amministrativo di cui si è chiesto l'accesso non è stato identificato in modo specifico, né sono state rese note, con modalità chiare ed evidenti, le motivazioni e/o l'interesse ad accedere allo stesso.

Si osserva poi che nella nota di non accoglimento della domanda di accesso, redatta dal

Comando Carabinieri per la Tutela della Salute si afferma l'inesistenza del file informatico richiesto, poiché nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e utilizzazione dei dati personali, e secondo quanto disposto dal "Regolamento recante disciplina per la redazione dei documenti caratteristici del personale appartenente all'Esercito, alla Marina, all'Aeronautica e all'Arma dei Carabinieri", "i documenti caratteristici del personale del ruolo marescialli appartenenti all'Arma dei Carabinieri vengono redatti in duplice esemplare e custoditi nel libretto personale (1° e 2° originale), e nessun altro documento viene conservato dall'ufficio competente".

In particolare, si è fatto presente che il file richiesto non è più esistente, essendone stato conservato il relativo contenuto in forma cartacea.

Inoltre, sempre dalla stessa nota si evince che il diritto di accesso alla documentazione, richiesta in formato elettronico, è stato già soddisfatto, in data 5 giugno 2006, mediante notifica e rilascio della relativa copia cartacea.

Che l'istante sia già in possesso della suddetta documentazione in copia cartacea se ne ha conoscenza anche dall'esame del ricorso gerarchico presentato al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, nella parte in cui, a paginaper sua stessa affermazione, si legge che "attualmente è stata fornita soltanto la documentazione cartacea".

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorrente: *Organizzazioni sindacali.....*

Contro

Amministrazione resistente: *Comune di*

Fatto

Le Organizzazioni Sindacali hanno presentato, in data 26 aprile 2006, istanza di accesso, ai sensi della legge n. 241 del 1990, al Comune di avente ad oggetto tutti gli atti amministrativi con impegno di spesa, ossia deliberazioni, determinazioni dirigenziali ed atti di liquidazione, riferiti ai seguenti capitoli di spesa:

- 1.Fondo Spesa Produttività , competenza per l'anno 2006;*
- 2. Formazione del Personale generale, competenza per l'anno 2006;*
- 3. Spese per posizioni organizzative;.*

A seguito dello scadere del termine di trenta giorni, in data 22 giugno 2006, le OOSS hanno presentato ricorso al difensore civico affinché riesaminasse il provvedimento tacito di diniego dell'amministrazione. Quest'ultimo, con nota del 17 luglio 2006, ha invitato le ricorrenti, sulla base del carteggio intercorso tra il medesimo e l'amministrazione, ad adottare le iniziative ritenute più opportune. Infatti, il difensore civico aveva invitato l'amministrazione, ove non ostassero ragioni motivate e di carattere oggettivo, a dare corso alla richiesta, dal momento che i documenti richiesti non rientrerebbero tra i casi di esclusione previsti dalla legge n. 241 del 1990, in combinato disposto con l'art. 9 del d.P.R. n. 184 del 2006. L'amministrazione, tuttavia, ha ritenuto non condivisibile la posizione del difensore civico, affermando che, poiché la richiesta è priva dell'esposizione della situazione giuridicamente rilevante sottesa alla richiesta di accesso ed ha ad oggetto tutti gli atti

amministrativi relativi ai capitoli di spesa indicati, la medesima si traduce in un controllo generalizzato dell'attività dei pubblici poteri.

Avverso tale diniego le OOSS, hanno presentato ricorso ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241 del 1990.

Diritto

Nel caso in esame le OOSS ricorrenti hanno formulato istanza di accesso ai documenti amministrativi su indicati formati o, comunque, detenuti dal Comune di.....

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione, pertanto, correttamente i ricorrenti hanno presentato ricorso al difensore civico atteso che, in caso di diniego da parte di un'amministrazione comunale, la competenza spetta al difensore civico competente per ambito territoriale (art. 25 della legge n. 241 del 1990). La scrivente Commissione è, invece, competente ad esaminare i ricorsi avverso le determinazioni delle amministrazioni centrali e periferiche dello stato.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 19 settembre 2006

IL PRESIDENTE

Ricorrente: .Sig.

Contro

Amministrazione resistente: *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

Fatto

Il sig., con istanza di accesso del 26 giugno 2006, ha chiesto, quale partecipante escluso dalla procedura preselettiva al concorso pubblico per titoli ed esami ad otto posti di funzionario area giuridica terza fascia, indetto con delibera n. 46670/CONS del 23 dicembre 2004, dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, di poter esaminare e successivamente eventualmente estrarre copia di alcuni dei seguenti documenti:

- 1. verbali redatti dalla commissione esaminatrice durante l'iter procedurale intercorso dal momento del suo insediamento al momento della pubblicazione dei risultati degli ammessi alle prove scritte;*
- 2. domanda di partecipazione inviata dall'istante;*
- 3. domande di partecipazione presentate da tutti i candidati ammessi alle prove scritte;*
- 4. curriculum e dichiarazioni d'incompatibilità presentate dai membri della commissione esaminatrice.*

Specifica l'istante nella richiesta di accesso di avere partecipato alla prova preselettiva per titoli, nel concorso su indicato, e di essere stato escluso con comunicazione prot.del 14 giugno 2006. I documenti sono stati richiesti al fine di consentire all'istante di poter valutare l'opportunità di attivare una tutela giurisdizionale amministrativa, civile ed, eventualmente, penale; in particolare, al fine di poter presentare ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel

termine di trenta giorni previsto dalla legge, il richiedente ha segnalato all'Autorità l'urgenza della propria richiesta.

L'Autorità, con provvedimento del 29 giugno 2006, ha differito l'accesso fino al termine di conclusione della procedura concorsuale, in base all'art. 24 della legge n. 241 del 1990 e del regolamento concernente l'accesso ai documenti emanato dall'Autorità medesima ai sensi del quale "l'accesso agli atti concorsuali è differito a una data successiva rispetto a quella di approvazione e pubblicazione della graduatoria finale".

Avverso tale provvedimento il sig. ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di dichiarare l'illegittimità del provvedimento di differimento citato, di ordinare il risarcimento del danno patrimoniale quantificato in Euro 500,00, relativo alle spese telefoniche e di scrittura del presente ricorso, nonché del danno biologico e di quello conseguente alla perdita di chances. Il ricorrente ha chiesto, infine, alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

In via preliminare, si osserva che la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi riesamina le determinazioni con le quali le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato negano o differiscono l'esercizio del diritto di accesso (art. 25, comma 4, legge n. 241 del 1990). Pertanto, la medesima non è competente a pronunciarsi sulla richiesta di risarcimento dei danni causati dal provvedimento con il quale l'amministrazione ha differito l'accesso fino alla conclusione della procedura concorsuale.

Passando all'esame dei profili di competenza della Commissione, si osserva che il ricorrente, quale partecipante alla procedura preselettiva ha interesse ad accedere, già al momento di esclusione dalla relativa procedura, ai documenti necessari per poter eventualmente esercitare una tutela giurisdizionale. In effetti, il termine per l'esercizio della tutela giurisdizionale decorre dal momento della conoscenza del provvedimento di esclusione, ossia dal 14 giugno 2006; di